

**ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 46 DEL 24/04/2023**

**PORTO DI ORTONA – INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI PORZIONI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA VIA CERVANA (CH)**

**IL PRESIDENTE,**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la nota di questa Autorità prot. 7179 in data 24/04/2023, con la quale si comunica all'impresa "Rapino Strade e Ambiente s.n.c." di Torrevecchia Teatina (Ch) l'ordine di esecuzione immediata di lavori per la manutenzione di porzioni della pavimentazione stradale lungo la via Cervana nella zona portuale di Ortona;

- POSTO** che l'esecuzione dei suddetti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporterà l'occupazione temporanea di spazi demaniali marittimi normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria ed alla sosta veicolare presso la zona portuale di Ortona, ciò per il tempo massimo presunto di n. 3 giorni lavorativi;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la pubblica incolumità generale, di dover emanare il presente provvedimento, affinché per i lavori in argomento possa essere recata una disciplina specifica a scanso di ogni pregiudizievole interferenza con la locale circolazione viaria e con la pubblica sosta veicolare;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTI** gli atti dell'Ufficio;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

**RENDE NOTO CHE:**

- nel porto di Ortona (Ch), da parte dell'impresa "Rapino Strade e Ambiente s.n.c." avente sede legale a Torrevecchia Teatina (Ch) in via Fondo Valle Alento civ. 4, per conto di questa Autorità, verranno prossimamente svolti – entro il tempo massimo presunto di n. 3 giorni lavorativi – i lavori per la manutenzione di porzioni della pavimentazione stradale lungo la via Cervana, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno l'occupazione di spazi demaniali marittimi normalmente adibiti alla locale circolazione viaria nonché alla pubblica sosta veicolare;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
ORDINA:**

**Art. 1**

Durante l'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse, per l'intera loro durata ovvero dalla data del presente provvedimento sino alla effettiva conclusione degli stessi, gli spazi demaniali all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

**Art. 2**

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, tutte le aree interessate resteranno nella totale custodia del competente soggetto appaltatore, il quale provvederà – a proprie cure – a mantenere le aree medesime regolarmente delimitate e segnalate affinché, durante l'esecuzione dei lavori medesimi ovvero per l'intera loro durata, sia ivi impedito ogni accesso



di veicoli altrui e persone non addette, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del Relativo Regolamento di Esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

### **Art. 3**

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la pubblica circolazione viaria nonché le limitrofe attività lavorative di altrui competenza;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- l'organizzazione della cantierizzazione per singoli stralci consecutivi, affinché non sia comunque mai recata interruzione alcuna alla pubblica circolazione viaria, provvedendo anche – se del caso – a disporre in proposito sensi unici alternati per il tempo strettamente necessario e con l'adozione di ogni misura provvisoria dovuta secondo il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 ora dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

### **Art. 4**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o

competenze nello scalo marittimo di Ortona.

#### **Art. 5**

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Salvatore Minervino)

**IL PRESIDENTE**  
(Ing. Vincenzo Garofalo)